

SCHEDA TECNICA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE PER GLI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TELECALORE (TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO) - PRIMI ORIENTAMENTI 725/2017/R/TLR (*)

Con il documento di consultazione 725/2017/R/tlr, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico presenta i *primi orientamenti* per l'introduzione di *obblighi di separazione contabile per gli esercenti il servizio di telecalore* con l'obiettivo generale di promuovere la trasparenza, la concorrenza e l'efficienza, nonché adeguati livelli di qualità del servizio.

In un quadro di sostanziale conferma dei criteri di separazione contabile già in uso negli altri settori regolati, l'Autorità individua le *attività e i comparti* per il settore del telecalore a cui attribuire le poste del bilancio, prevedendo l'introduzione di specifici criteri di attribuzione delle poste contabili nel caso di *cogenerazione*. E' prevista l'introduzione di *obblighi informativi distinti in relazione alla dimensione* degli operatori.

In particolare, il documento di consultazione 725/2017/R/tlr distingue per il settore del telecalore le seguenti attività e comparti:

- *produzione* di energia termica;
 - da caldaie di integrazione;
 - da impianti di cogenerazione;
 - da altri impianti;
- *allacciamento* per il prelievo e l'immissione di energia termica;
 - connessione e disconnessione utenti;
 - connessione e disconnessione impianti di produzione;
- *trasporto e distribuzione* di energia termica;
 - manutenzione e sviluppo reti;
 - gestione e dispacciamento;
 - sistemi di accumulo di energia termica;
- *misura* dell'energia termica;
 - installazione e manutenzione dei dispositivi di misura;
 - rilevazione e gestione dei dati di misura;
- *vendita* di energia termica;
 - agli utenti finali;
 - all'ingrosso.

La suddivisione delle poste economiche e patrimoniali, distinta per attività e per comparti, viene riferita a ciascuna rete gestita.

Nel caso di *cogenerazione*, le poste contabili dovranno essere ripartite in modo proporzionale tra i due *output* (elettricità e calore), applicando due criteri differenziati per l'attribuzione dei *costi di combustibile* e dei *costi fissi di investimento*:

- 1) Per quanto concerne i *costi di combustibile*, è prevista l'applicazione del *Benefit distribution method*. Tale metodologia ripartisce i costi sulla base della valutazione dei quantitativi di energia primaria che sarebbero stati necessari per produrre, separatamente e con tecnologie alternative alla cogenerazione, le stesse quantità di energia termica ed elettrica prodotta dall'impianto. A titolo esemplificativo la quota del costo di combustibile attribuita all'energia elettrica (QCe) è pari al rapporto tra il quantitativo di combustibile necessario alla produzione separata di elettricità e la somma dei quantitativi di combustibile necessari alla produzione separata di energia elettrica e

calore. E' dunque necessario definire la soluzione impiantistica alternativa per la produzione separata, eventualmente differenziata in funzione dello specifico tipo di combustibile utilizzato e della taglia dell'impianto.

Il principale vantaggio di tale metodo è che, a differenza di altre metodologie prese in considerazione, consente di ripartire i benefici della cogenerazione ad entrambi gli *output* considerati (energia elettrica e calore).

- 2) Per quanto concerne i *costi fissi di investimento* è prevista l'applicazione di una metodologia concettualmente simile, che tuttavia considera dati economici in luogo di dati fisici (*Alternative sharing method*). Il costo viene ripartito tra le due attività sulla base del costo che sarebbe stato sostenuto per realizzare due impianti distinti per la produzione di energia elettrica e calore.

A titolo esemplificativo la quota del costo di investimento attribuita all'energia elettrica (Q_{le}) è pari al rapporto tra il costo di investimento associato agli impianti di produzione separata di elettricità e alla somma dei costi di investimento associati alla realizzazione di due impianti distinti per la produzione separata di energia e calore.

Anche in questo caso, dunque, è prevista la definizione delle soluzioni impiantistiche alternative per la produzione separata, funzionale alla determinazione di un costo fisso standard indicativo per unità di capacità installata, eventualmente differenziato un funzione della taglia.

Nell'Appendice al documento sono descritte le diverse metodologie prese in esame e valutate in base alla loro rispondenza a criteri di *universalità* e *semplicità* di applicazione ed *equità* nella ripartizione dei benefici della cogenerazione.

Al fine di contenere gli oneri per gli operatori di minori dimensioni, nel documento di consultazione si prevede che gli obblighi per la separazione contabile siano così articolati:

- il *regime ordinario* è previsto per gli esercenti che fanno parte di gruppi societari già soggetti a tale regime di separazione contabile con riferimento ad altri settori soggetti a regolamentazione;
- il *regime semplificato* è previsto per tutti gli altri operatori del settore, purché abbiano dimensioni superiori alla soglia dimensionale di 300 utenti e una potenza contrattuale complessiva superiore a 5 MW. Il regime semplificato, rispetto al regime ordinario, prevede la possibilità di ricorrere ad elaborazioni contabili *ex post* e non richiede l'articolazione delle attività in comparti né la redazione dello stato patrimoniale;
- l'*esenzione totale* è prevista per gli operatori al di sotto di tale soglia dimensionale.

L'obbligo di predisposizione dei conti annuali separati sarà applicato a partire dall'anno civilistico 2018 (prevedendo la possibilità di utilizzare criteri *ex post* per l'attribuzione delle poste del bilancio, in quanto l'Autorità intende pubblicare nel corso del 2018 la delibera contenente la disciplina sulla separazione contabile).

L'utilizzo di criteri di attribuzione delle poste contabili *ex ante* (vale a dire fin dalla fase di registrazione in bilancio) avverrà dal bilancio dell'anno 2019, in modo da consentire agli esercenti di disporre del tempo necessario per lo sviluppo dei relativi strumenti di contabilità.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il **28 novembre 2017**.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale.